



Ministero del Turismo

Direzione Generale Personale e Affari legali

ACCORDO INTEGRATIVO DEFINITIVO
SUI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO DEL
PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO
- ANNO 2025-

PREMESSA

Visto l'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 27 giugno 2025, esercitati ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con le note n. 5171 del 25 agosto 2025 e n. 5680 del 24 settembre 2025 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Turismo, n. 252448 del 27 novembre 2025 della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e n. DFP-0085384-P del 27.11.2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali. In considerazione del fatto che il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali con la nota n. DFP-0085384-P del 27 novembre 2025, al fine di dare ulteriore corso all'ipotesi di accordo, ha richiesto di eliminare all'art. 5 "Soggetto erogatore dei benefici" la previsione contrattuale secondo la quale *"Le parti concordano che per l'anno 2025 la Direzione Generale Personale e Affari Legali sarà il soggetto titolato all'erogazione dei benefici di cui al presente Accordo"* in quanto trattasi di tematica attinente alla materia organizzativa di prerogativa dell'amministrazione e che, pertanto, non costituisce oggetto di contrattazione integrativa; ha altresì osservato *"con riguardo alla validità dell'ipotesi in esame, limitata al solo anno 2025 e alla necessità, per gli anni 2026 e seguenti, di una nuova contrattazione"*.

LE PARTI

sottoscrivono in via definitiva il seguente Accordo integrativo sui criteri generali per l'adozione di iniziative a sostegno del reddito del personale dirigente in servizio presso il Ministero del turismo – Anno 2025, tra la parte pubblica, rappresentata dal Direttore generale del Personale e degli Affari legali, Dott. Fabio Le Donne, ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nazionali dell'Area funzioni Centrali che hanno sottoscritto il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 1
AMBITO APPLICATIVO

Il presente Accordo si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio, anche in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre PA, presso il Ministero del Turismo.

Art. 2
DURATA E DECORRENZA

Il presente Accordo ha validità con riferimento all'anno 2025.
Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.

Art. 3
OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente Accordo le parti stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di benefici di natura assistenziale a favore del personale come individuato dall'art. 1 del presente Accordo.

Art. 4
RISORSE ASSEGNATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE

Tenuto conto che nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2025 il capitolo n. 3106 – provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie – presenta una dotazione finanziaria pari a € 330.600,00, le parti concordano di destinare al finanziamento delle provvidenze di tutto il personale di cui all'articolo 1 del presente Accordo una quota del 20% pari ad € 66.120,00.

Art. 5
DESTINAZIONE DEI BENEFICI

Le risorse iscritte al capitolo 3106, nei limiti dell'importo individuato all'articolo 4, saranno destinate ad assicurare le provvidenze al personale per rimborsare le spese sostenute nell'anno 2025 per gli interventi e con le percentuali indicate nel presente Accordo.

Art. 6
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Le parti concordano che per l'anno 2025 l'Amministrazione rimborserà a domanda, al personale di cui all'art. 1, le seguenti categorie di spesa:

1. spese sanitarie documentate*;
2. spese sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico per i servizi di educazione ed istruzione;
3. spese sostenute per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico;
4. spese sostenute per i figli fiscalmente a carico per attività ricreative e culturali.

* Spese sostenute dal relativo nucleo familiare successivamente alla decorrenza della presa di servizio del predetto personale presso il Ministero, nonché quelle sostenute dai dipendenti di ruolo cessati dal servizio nell'anno 2025 entro la data di cessazione dal servizio, che non siano state già oggetto di rimborsi da parte di terzi.

Art. 7
SPESE SANITARIE

Nella tipologia di spese sanitarie documentate rientrano le seguenti poste di rimborso:

- spese mediche generiche;
- prestazioni mediche e spese specialistiche;
- ticket SSN
- cure dentarie;
- protesi acustiche;
- protesi oculistiche.

Non sono ammesse al rimborso le seguenti spese:

- le spese effettuate per cure termali (intendendo con ciò spese effettuate presso stabilimenti termali relative alle sole prestazioni termali) a eccezione di quelle effettuate per gravi patologie, purché corredate da certificazione medica specialistica che le prescriba come cura complementare alla terapia medica in corso per la malattia. In questo specifico caso, saranno comunque sovvenzionate solo le spese sanitarie sostenute, ma non quelle di viaggio e soggiorno; - le spese per acquisto di farmaci; - le spese sostenute per acquisto di materassi, poltrone, reti e cuscini, a eccezione di quelli acquistati per gravi patologie, purché classificati come dispositivi medici e sempreché collegati funzionalmente alla patologia (tale situazione deve risultare da apposita prescrizione medico specialistica); - le spese per acquisto di dispositivi medici, salvo se di importo unitario pari ad almeno € 50,00 e acquistati per finalità terapeutiche risultanti da specifica prescrizione medica specialistica con l'indicazione della patologia; - i prodotti equiparabili ai farmaci (ad es. colliri, pomate, collutori, sciroppi, bustine, compresse, supposte, etc.), anche se classificati come dispositivi medici; - particolari prodotti che, pur se classificati come dispositivi medici, sono utilizzabili per scopi non strettamente sanitari (ad es. attrezzature sportive, macchinari per cucina, etc.); - le spese per attività motorie presso strutture sportive, con eccezione delle prestazioni fisioterapiche effettuate da operatori sanitari riconosciuti. Ai fini del rimborso è necessario che tale circostanza risulti da



annotazione riportata sulla fattura ovvero in separata attestazione resa dalla struttura che ha rilasciato il documento.

Art. 8

SPESE PER I SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Nella tipologia di spesa per i servizi di educazione ed istruzione rientrano le seguenti poste di rimborso:

- spese per iscrizione e frequenza di scuole pubbliche e private fino alle secondarie di primo grado per i figli fiscalmente a carico.

Sono escluse le spese sostenute per il servizio mensa, pre e post scuola e scuolabus e, comunque, le spese di importo inferiore a € 100.

Art. 9

SPESE PER ABBONAMENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Nella tipologia spese per abbonamento al trasporto pubblico rientrano le spese per la sottoscrizione da parte del dipendente di abbonamenti (no carnet) della durata minima di un mese e relativi al trasporto pubblico locale, regionale e nazionale.

Art. 10

SPESE PER ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI

Nella tipologia delle spese per attività ricreative e culturali rientra la seguente posta di rimborso:

- spese per iscrizione e frequenza di centri estivi.

Sono rimborsabili le spese sostenute per i figli fiscalmente a carico e fino al quattordicesimo anno di età per l'iscrizione e la frequenza di centri estivi nel periodo di chiusura delle scuole, per un importo massimo di euro 300,00 per ciascun figlio.

Art. 11

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE

Le risorse individuate, per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 4 del presente Accordo, vengono ripartite secondo i seguenti criteri di riparto:

- a) il 70% delle risorse disponibili è destinato ai rimborsi delle spese come descritte all'articolo 7 nella misura dell'80%, fermo restando i limiti e le eccezioni ivi previste. Per le spese relative alle cure dentarie, psicoterapeutiche, psicologiche, psichiatriche e per l'acquisto di occhiali da vista e lenti la percentuale di rimborso è pari al 50%. Le percentuali di rimborso delle spese di cui alla presente lettera sono valide per il dipendente, per il proprio coniuge e per i propri figli (o equiparati) se fiscalmente a carico, mentre per gli altri familiari a carico, le

percentuali si intendono ridotte alla metà.

b) nel limite del 10% delle risorse disponibili è previsto il rimborso delle spese come descritte all'articolo 8, fermo restando le eccezioni e limiti ivi previsti, nella misura del 70% con ISEE fino a 100.000 euro e nella misura del 50% con ISEE superiore a 100.000 o in caso di sua mancata presentazione.

c) nel limite del 10% delle risorse disponibili è previsto il rimborso delle spese come descritte all'articolo 9 nella misura del 70% con ISEE fino a 100.000 euro e nella misura del 50% con ISEE superiore a 100.000 o in caso di sua mancata presentazione.

d) nel limite del 10% delle risorse disponibili è previsto il rimborso delle spese come descritte all'articolo 10 nella misura del 70% con ISEE fino a 100.000 euro e nella misura del 50% con ISEE superiore a 100.000 o in caso di sua mancata presentazione.

Ove il riparto delle risorse come sopra determinato non consentisse di ristorare la spesa negli importi percentuali come sopra indicati, le predette percentuali dovranno essere ridotte o incrementate fino al totale esaurimento della dotazione finanziaria come individuata all'articolo 4 del presente Accordo.

Le eventuali risorse residue a consuntivo saranno, ove necessario, attribuite prioritariamente in favore delle spese di cui alla lettera a) e solo successivamente redistribuite proporzionalmente in favore delle lettere b), c), d).

Eventuali ulteriori eccedenze saranno oggetto di specifica contrattazione per l'individuazione di misure aggiuntive a sostegno del reddito del personale.

Il personale in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre amministrazioni, che sia beneficiario di contributi analoghi a quelli di cui ai punti da 1 a 4 di cui all'articolo 6 presso l'amministrazione di provenienza, non potrà presentare domanda di rimborso per le spese già rimborsate.

Roma

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Dott. Fabio Le Donne

PARTE SINDACALE

CISL FP  Firmato digitalmente da NOLE' GIUSEPPE C=IT

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

CIDA FC  DI LEO STEFANO 05.12.2025 07:48:16 GMT+00:00



Trastulli Appolloni Figliola
Federico
05.12.2025
10:20:49
UTC



DIRSTAT FIALP

UNADIS Firmato digitalmente da

Patrizia Scandaliato
2025-12-04 21:23:26 +0100

FEMEPA

FP CGIL



GIORDANA
PALLONE
05.12.2025
14:24:04
GMT+01:00